

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF (2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2011, ha adottato la seguente decisione:

### **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RECLAMO NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO MARIO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA NEAPOLIS M./TRAPANI DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano (Napoli), riduce la sanzione inflitta al Sig. Moxedano Mario fino al 31.7.2011. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.5.2011 INFLITTA AL SIGNOR VINCENZO GRECO SEGUITO GARA ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **3) RECLAMO CALC. MATTEO AMICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANOVA/GIACOMENSE DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Matteo Amico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- AMMENDA DI €20.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ;  
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. CASILLO PASQUALE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA),  
**INFLITTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOCERINA DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F., rinvia, su istanza di parte, l'esame del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

### **II COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr Marco Lipari – Componenti;  
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/TARANTO DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellamare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CAVESE/JUVE STABIA DEL 01.05.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia di Castellamare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione inflitta al calciatore Braglia Piero ad 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 12 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete